



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.10.2006
COM(2006) 584 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (“regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non esistono disposizioni nel settore della proposta.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 10 gennaio 2006 la Commissione ha avviato un'inchiesta di riesame nei confronti

delle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (RPC). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd. ('Giant China').

L'inchiesta ha accertato che la Giant China era collegata indirettamente ad un altro produttore di biciclette nella RPC che non ha cooperato con la Commissione. Non è stato possibile quindi accertare se Giant China è un gruppo di imprese che soddisfa tutte le condizioni per ottenere il trattamento di economia di mercato ("TEM").

Inoltre non è stato possibile accertare che un dazio antidumping possa essere applicato alle importazioni di biciclette oggetto di dumping da tutte le fonti effettuate dal gruppo Giant China.

L'impresa è stata informata dalla Commissione delle suddette conclusioni ed ha espresso la sua intenzione di non cooperare più nel procedimento.

Sulla base di quanto sopra si conclude che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette prodotte da Giant China debba essere chiuso e le attuali misure applicabili mantenute.

Gli Stati membri sono stati consultati ed hanno approvato la presente proposta.

Si propone che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 9 gennaio 2007.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: Regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Il regolamento di base sopra indicato non prevede altre opzioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (di seguito: “il regolamento di base”), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1524/2000² del Consiglio (“il regolamento originario”), sulle importazioni di biciclette originarie, tra l'altro della Repubblica popolare cinese (“RPC”).

2. INCHIESTA

- (2) Mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea³, il 10 gennaio 2006 la Commissione ha avviato di sua iniziativa un'indagine a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) No 384/96⁴ del Consiglio (il “regolamento di base”). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd. (“Giant China o l'impresa”).
- (3) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale

¹ GU L 56, 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 175, 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183, 14.7.2005, pag. 1).

³ GU C 5 del 10.1.2006, pag. 2.

⁴ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

- (4) Il riesame intermedio parziale è stato avviato per determinare se l'impresa opera in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, oppure se essa soddisfa i requisiti per fruire di un dazio individuale stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e in tale caso determinare il margine individuale di dumping dell'impresa nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuato dall'impresa nella Comunità.

3. PROCEDIMENTO

- (5) La Commissione ha notificato ufficialmente a Giant China, ai produttori comunitari e alle autorità della RPC dell'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) Per consentire all'impresa di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ('TEM') o un trattamento individuale ('TI'), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari all'impresa e alle autorità della RPC. In seguito Giant China e le sue società collegate hanno presentato domanda per ottenere il TEM.
- (7) Una visita di verifica è stata effettuata presso la sede di Giant China e Giant Chengdu Co., Ltd., società collegata.

4. Il prodotto in esame

- (8) I prodotti oggetto del riesame come definito all'articolo 1 del regolamento originario, sono le biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo ma esclusi unicycli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (il 'prodotto in esame'), attualmente classificabili ai codici NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 ed ex 8712 00 80.

5. PERIODO DELL'INCHIESTA

- (9) L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005.

6. ESITO DELL'INCHIESTA

- (10) L'inchiesta ha accertato che il richiedente era collegato ad un altro produttore nella RPC che non ha risposto al formulario per ottenere il TEM entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (11) Si ricorda che è prassi consolidata della Commissione, nel caso di una serie di società collegate, esaminare se l'intero gruppo soddisfa le condizioni per la concessione del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di imprese avvenga tramite le imprese collegate del gruppo nel caso in cui vengano adottate misure. Quindi nel caso in cui un'impresa figlia o qualunque altra impresa collegata

sia produttrice e/o venditrice del prodotto in questione, tutte le suddette imprese devono rispondere al formulario TEM affinché si possa esaminare se soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. In assenza di tali dati non si può accertare se il gruppo in quanto tale soddisfa tutti i criteri del TEM.

- (12) Inoltre non è stato possibile determinare se l'impresa rispondeva a tutti i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base in quanto i dati disponibili non hanno reso possibile tale determinazione.
- (13) L'impresa è stata informata dalla Commissione delle misure di cui sopra e ha dichiarato la sua intenzione di non cooperare nel procedimento.

7. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (14) Sulla base di quanto sopra si conclude che il riesame intermedio parziale delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione fabbricato dalla Giant China è chiuso e le misure di cui al considerando 1 confermate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiuso il riesame intermedio parziale in conformità con l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni di biciclette prodotte dalla Giant China Co. Ltd. e originarie della Repubblica popolare cinese oggetto di dumping a norma del regolamento (CE) n. 1524/2000, del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

2. Le misure antidumping concernenti la Giant China Co. Ltd. attualmente esistenti sono mantenute.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente